

Analisi e confronto tra la dichiarazione Europea e la normativa Italiana.

Il 12 aprile 2004 il parlamento Europeo approvò la “DICHIARAZIONE SCRITTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE SORDOCIECHE”.

La dichiarazione Europea RICONOSCE:

- 1) Che la sordocecità è una disabilità DISTINTA, cioè chi è sordocieco non ha la possibilità di supportarsi tramite la VICARIANZA che c'è tra i due sensi, vista e udito, come avviene per le persone unicamente sorde o unicamente cieche. Nella comunicazione le persone sordocieche hanno un isolamento percettivo praticamente assoluto.
- 2) Che sono da considerarsi sordocieche quelle persone che non sentono e non vedono nulla ma anche quelle che mantengono un minimo residuo di uno o di entrambi i sensi. Chi non vede e non sente a sufficienza, non può supportarsi con la lettura labiale o la LIS è quindi escluso dalla comunicazione.
- 3) Che non vi è nessun vincolo o limite di età per diventare sordociechi e per essere riconosciuti tali.
- 4) Che le persone che vivono con questa DISTINTA pluriminorazione, necessitano di ausili specifici e di personale altamente qualificato e specializzato per essere accompagnate in modo dignitoso al massimo della propria autonomia, pur sempre nei limiti delle proprie capacità individuali, in modo di poter essere partecipi della vita sociale nell'ambito della comunità Europea (e Italiana).
- 5) Che il supporto all'apprendimento e alla conquista della propria autonomia, in ogni ambito deve essere continuativo, cioè per tutta la durata della loro vita.

Il 24 giugno 2010 (dopo 6 anni dall'invito del parlamento Europeo) il parlamento Italiano ha approvato LA LEGGE SUI DIRITTI DELLE PERSONE SORDO CIECHE N.107.

Il legislatore Italiano NON RICONOSCE:

- 1) La sordocecità quale disabilità DISTINTA. Lo dichiara ma NON riconosce la vicarianza dei sensi vista - udito. Infatti nella formula del riconoscimento da parte delle apposite commissioni mediche che hanno il compito di valutare la gravità del limite, si fa riferimento alle “normativa vigenti” separando, in questo modo, il riconoscimento delle due singole disabilità (Legge 381/70 per la sordità e Legge 382/70 e 138/01 per la disabilità visiva). Non considerando il supporto reciproco che è naturale tra questi due sensi.
- 2) Non riconosce sordocieca la persona che perde la capacità uditiva dopo l'età evolutiva e che abbia imparato a parlare (dodicesimo anno di vita), creando un vincolo legato all'età (discriminante) e continuando a non voler considerare quanto sia essenziale riconoscere i due sensi come interagenti tra loro cioè

VICARIANTI, quindi un tutt'uno per completarsi nella comunicazione, cioè un'unica disabilità DISTINTA.

Approvando questa legge (107/10), in modo contrario a quanto disposto dal parlamento Europeo, il parlamento Italiano **NON riconosce** di fatto la maggior parte delle persone sordocieche come tali ergendo una impenetrabile **BARRIERA PERCETTIVA**.

Lasciando intatti i limiti insuperabili per costruire o mantenere l'autonomia e all'autosufficienza, in ogni ambito (istruzione permanente; possibilità di partecipare attivamente alla vita comunitaria, relazionale, sociale, di apprendimento e di lavoro, quindi non favorisce nemmeno la creazione dei presupposti per la formazione di personale qualificato e specializzato, che solo le fondazioni che da decenni si prendono cura delle persone sordocieche e alcune associazioni di categoria possono formare adeguatamente. Personale idoneo, con capacità di comunicare e interagire con loro, ma che la loro presenza sul territorio è gravemente insufficiente. Personale capace di aiutare anche le famiglie a porsi quale strumento nell'apertura dei famigliari disabili verso il mondo reale, esterno all'ambito famigliare, permettendo nei limiti delle proprie capacità a mantenere o acquisire a seconda delle proprie capacità individuali l'autonomia nella comunicazione e nella cura di sé.

In realtà la legge non va modificata ma cambiata.

DICHIARAZIONE SCRITTA SUI DIRITTI DELLE PERSON SORDOCIECHE
(12 aprile 2004)

Il Parlamento europeo, - visto l'articolo 51 del suo regolamento, - visto l'articolo 13 del trattato sull'Unione europea e il principio della dignità umana,

- A. considerando che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell'udito che comportano difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità,
- B. considerando che circa 150.000 cittadini dell'Unione europea sono sordociechi,

- C. considerando che talune di queste persone sono completamente sorde e cieche, ma che la maggior parte di esse mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi,
- D. considerando che, poiché si tratta di una disabilità specifica, le persone sordocieche hanno bisogno di un sostegno specifico da parte di persone provviste di conoscenze specialistiche,
1. invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordocieche,
 2. dichiara che le persone sordocieche dovrebbero godere degli stessi diritti di cui godono tutti i cittadini dell'Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un'adeguata legislazione in ogni Stato membro e comprendere: - il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea, - il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari, - il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona, - il diritto alla formazione permanente, - il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordociechi e/ o assistenti,
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

LEGGE 24 giugno 2010, n. 107

Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche (GU n. 161 del 13-7-2010)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalità

1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

Art. 2 Definizione

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.

2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Art. 3 Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità

1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.

2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di

sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.

3. Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.

4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».

5. Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate.

6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.

Art. 4

Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche

1. Nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

Art. 5

Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche

1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 2010

Il Presidente della Repubblica
GIORGIO NAPOLITANO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SILVIO BERLUSCONI

Visto, il Guardasigilli:
ANGELINO ALFANO